

Mediazione, una svolta epocale Ecco come e quando farvi ricorso

Intervento del presidente dell'associazione tra professionisti di Confcommercio



di Silvia Placereani

Come avvocato e come mediatrice non posso che plaudire alla presentazione dell'istituto della mediazione pubbli-

cata sul numero di marzo del nostro periodico.

Mi permetto in questa sede di valorizzare alcuni aspetti pratici sperando di aiutare i soci iscritti a comprendere meglio l'istituto della mediazione.

Se ci si trova ad affrontare una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è oggi obbligatorio instaurare un tentativo di mediazione prima di andare in giudizio. Come abbiamo visto le materie sono davvero tante ed interessano davvero la vita privata e professionali di tutti noi. Ma in concreto come funziona la mediazione?

Poniamo che si abbia una questione con un parente o un condomino, oppure con l'inquilino o un medico. Abbiamo provato a parlare, abbiamo magari inviato anche una raccomandata ma senza apprezzabili risultati.

Se riteniamo che la questione sia "gestibile" direttamente da noi possiamo rivolgerci direttamente ad un Organismo di mediazione pubblico (come quello presente presso la Camera di Commercio) o privato (magari presso qualche associazione di consumatori). E' importante sapere che gli organismi di mediazione non hanno limiti di competenza territoriale.

Se riteniamo la questione complessa



possiamo prima di rivolgerci all'Organismo di Mediazione andare da un legale e chiedere di essere assistiti anche nel procedimento di mediazione (l'organismo aperto presso l'Ordine degli Avvocati di Verona richiede per esempio la obbligatoria assistenza di un legale per tutte le mediazioni richieste). Una volta deciso di intraprendere questa strada, presentiamo la nostra domanda in forma sintetica, alleghiamo qualche documento significativo (il contratto di locazione, la cartella clinica, il testamento ecc.) e versiamo le spese di avvio pari ad €40,00

Indichiamo anche il valore della nostra controversia ed in base allo scaglione di riferimento, che varia dalle liti al disotto dei 1000 euro a quelle che superano i 5.000.000, versiamo all'Organismo di Mediazione le spese che spettano per ciascuna parte e che sono proporzionali al valore della controversia stessa (e che variano indicativamente da un minimo di €65 fino a superare i 9.000 euro); è comunque importante verificare le tabelle adottate dall'organismo di mediazione da noi prescelto, specie se è privato dato che le indennità possono variare.

Per le materie obbligatorie (quelle indi-

cate sopra) il contributo è comunque sempre ridotto di almeno 1/3 proprio per incentivare l'accesso alla mediazione.

L'organismo nomina quindi un mediatore tra i suoi iscritti, fissa un incontro al quale viene convocata la nostra "controparte", la quale può scegliere se aderire o meno alla mediazione.

Se non aderisce, noi, quale parte istante, paghiamo un ulteriore contributo fisso di circa 50 euro, mentre la controparte subirà alcune conseguenze economiche (in termini di pagamento di un importo pari al contributo unificato) e il suo comportamento sarà elemento di valutazione da parte del Giudice nel successivo eventuale giudizio.

Se la controparte aderisce, è tenuta a versare all'Organismo una indennità uguale alla nostra, in quanto determinata per lo stesso scaglione di riferimento. Il pagamento delle spese di mediazione è comunque un obbligo solidale tra le parte aderenti.

Al primo incontro, il mediatore spiegherà che non è un giudice né un arbitro e che quale soggetto terzo e imparziale tenterà di aiutare le parti a trovare in modo autonomo un accordo. Illustrerà i vantaggi della mediazione, la riservatez-

za di quanto emerge negli incontri e dopo aver ascoltato congiuntamente le nostre pretese e quelle del soggetto intervenuto, potrà procedere ad incontri separati con ciascuna parte al fine di esplorare gli interessi e i timori di un eventuale giudizio allo scopo di agevolare la conciliazione (ad esempio in un caso di responsabilità medica potrà apprendere l'importanza per un paziente di poter usufruire subito di protesi all'avanguardia piuttosto che attendere che la giustizia gli riconosca un risarcimento tra molti anni e per il medico il vantaggio di un accordo immediato e riservato piuttosto che una cattiva pubblicità derivante da una complessa causa di responsabilità).

In caso di mancato accordo ne viene dato semplicemente atto e con il verbale si può instaurare un eventuale successivo giudizio.

Se lo ritiene opportuno o le parti lo richiedono concordemente, il mediatore può formulare una proposta che, in caso di rifiuto, avrà delle conseguenze in un futuro giudizio anche in termini di spese processuali se la sentenza rispecchierà il contenuto della proposta originaria.

Se si raggiunge un accordo, a fronte del pagamento di una lieve maggiorazione dell'indennità per l'organismo di mediazione, vi sono una serie di vantaggi importanti. Infatti, l'accordo omologato dal presidente del tribunale costituisce titolo esecutivo (come una sentenza).

La mediazione presenta anche vantaggi da un punto di vista fiscale:

Infatti, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di euro 50.000,00, altrimenti l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Alle parti è infine riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

La mediazione si deve concludere nel termine di 4 mesi dalla presentazione dell'istanza e questo garantisce certezza

ATTIVITÀ SINDACALE DI MARZO E APRILE

1/03/2012	convocazione consiglio direttivo gruppo Giovani Imprenditori
05/03/2012	Commissione provinciale ente bilaterale commercio e servizi convocazione assemblea Confcommercio III Circostrizione
07/03/2012	Assemblea Sindacato locali di intrattenimento e svago Convocazione consiglio direttivo Associazione Albergatori
08/03/2012	collegio sindacale ente bilaterale commercio e servizi
12/03/2012	Collegio sindacale ente bilaterale del turismo
14/03/2012	commissione paritetica di conciliazione ente bilaterale
15/03/2012	convocazione assemblea Sezione Servizi
26/03/2012	convocazione consiglio direttivo Terziario Donna
28/03/2012	Consiglio direttivo Confcommercio di Bardolino
02/04/2012	commissione paritetica provinciale ente bilaterale
05/04/2012	Commissione paritetica ente bilaterale commercio e servizi
11/04/2012	convocazione assemblea dei presidenti
12/04/2012	convocazione consiglio direttivo A.C.M.A.V.
16/04/2012	convocazione assemblea associati GESTORI ENI
18/04/2012	commissione provinciale ente bilaterale commercio e servizi
19/04/2012	commissione di conciliazione ente bilaterale commercio i
26/04/2012	convocazione consiglio direttivo Associazione albergatori
	commissione paritetica di conciliazione ente bilaterale
	commissione paritetica provinciale ente bilaterale
	convocazione assemblea Sezione Servizi
	consiglio direttivo Associazione macellai veronesi
	convocazione consiglio direttivo A.C.M.A.V.
	Convocazione consiglio direttivo Gruppo Grandi Imprese
	Commissione paritetica provinciale ente bilaterale
	convocazione consiglio direttivo Federottica Verona
	Convocazione assemblea associati Gestori ENI
	Convocazione assemblea associati Sindacato Energia
	Commissione paritetica provinciale ente bilaterale
	Commissione paritetica di conciliazione ente bilaterale



dei termini del procedimento, può essere obbligatoria (per le materie previste dalla legge prima di rivolgersi al tribunale) volontaria (se richiesta dalle parti per ulteriori materie) o demandata (quando è il Giudice in corso di causa ad invitare le parti a tentare di trovare una composizione bonaria della lite tramite tale procedimento).

La mediazione è stata introdotta nel nostro ordinamento da poco più di un anno, in adempimento di una normativa comunitaria allo scopo di ridurre i costi e tempi della giustizia, costituisce una svolta epocale nell'approccio alle controversie ed è una straordinaria opportunità per giungere a soluzioni condivise perché calibrate sulle necessità particolari dei soggetti coinvolti.